



Caldera Park - Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Italia  
Tel. 02 40901.1 - Fax 02 40901.287 - e-mail: [isagro@isagro.com](mailto:isagro@isagro.com) - [www.isagro.com](http://www.isagro.com)

## **Assemblea straordinaria di ISAGRO S.p.A.**

***Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno  
dell'Assemblea, ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e art. 72 del  
Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n.  
11971/1999***

***14 ottobre 2020 (unica convocazione), ore 11:00***

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

ISAGRO S.p.A. - società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.

Sede legale e amministrativa: Caldera Park - Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Italia

Capitale Sociale Euro 24.961.207,65 i.v. - R.E.A. Milano I 300947 - Registro Imprese Milano, Cod. Fisc. e P.IVA 09497920158



## ISAGRO S.p.A.

(società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.)

Sede in Milano, Via Caldera, 21

Capitale Sociale Euro 24.961.207,65 i.v.

Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n. 09497920158

\* \* \*

Signori Azionisti,

su proposta del consiglio di amministrazione (“**Consiglio di Amministrazione**”) e a seguito di avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”, a norma di legge e di statuto (“**Statuto**”), in data 12 settembre 2020, l’assemblea dei soci (“**Assemblea**”) di Isagro S.p.A. (“**Isagro**” o la “**Società**”) è stata convocata il 14 ottobre 2020, alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società, sita in Milano, via Caldera, n. 21, per deliberare, in sede straordinaria, in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica degli articoli 15, 20 e 25 dello Statuto. Inserimento di un nuovo articolo 28 nello Statuto.

\* \* \*

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (5 ottobre 2020) nonché gli aspetti organizzativi dell’Assemblea;
- il Rappresentante Designato dalla Società (Computershare S.p.A.);
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
- la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’ordine del giorno;
- l’esercizio del diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
- le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso,

sono reperibili nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito internet della società [www.isagro.com](http://www.isagro.com), sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti” ed altresì disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

\* \* \*



**PROPOSTE DELIBERATIVE SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**  
**DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**1. Modifica degli articoli 15, 20 e 25 dello Statuto. Inserimento di un nuovo articolo 28 nello Statuto.**

Le modifiche che si propone di apportare agli articoli 15 e 20 dello Statuto si prefiggono l'obiettivo di rendere più agile e meno oneroso il funzionamento dell'organo amministrativo. A tal fine, si propone di: (a) ridurre il numero massimo degli amministratori da quindici a undici; (b) ridurre il numero di amministratori che devono essere tratti dalla lista di minoranza, riconducendolo al requisito di legge; (c) eliminare la previsione secondo cui una lista di candidati alla carica di amministratore possa essere presentata anche dal Consiglio di Amministrazione uscente; (d) eliminare la previsione secondo cui, in caso di riunione del consiglio mediante video o teleconferenza, il Presidente e il segretario debbano essere presenti nello stesso luogo.

Si propone inoltre di introdurre una disposizione transitoria (articolo 28) volta a disciplinare l'entrata in vigore della modifica statutaria sopra indicata sub (b).

Infine si propone di apportare all'articolo 25 dello Statuto alcune modifiche di *fine tuning*, volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni a tutela delle minoranze.

Si riporta in allegato l'esposizione a confronto del testo dello Statuto vigente, con evidenza delle parti che si propone di aggiungere modificare o eliminare e con alcune note esplicative.

\* \* \*

Le modifiche statutarie proposte non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. a favore dei soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

\* \* \*

**Proposta di deliberazione**

Signori Azionisti,

in relazione al presente punto all'ordine del giorno si proporrà di deliberare, in sede straordinaria:

- di modificare l'articolo 15 dello Statuto come segue:



*Art. 15) L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea.*

*Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi o per un periodo di tempo inferiore, se così determinerà l'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.*

*Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci.*

*Le liste potranno essere presentate da tanti soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto o la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste, i soci dovranno far pervenire alla Società la relativa certificazione entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Ogni socio potrà presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.*

*I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, ovvero riuniti in patti di sindacato qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non potranno presentare e votare, o concorrere a presentare e votare, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. A tal fine, all'atto della presentazione della lista deve essere altresì depositata, da parte dei soci che presentano la lista, una dichiarazione con la quale si attesta l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che hanno presentato o concorso a presentare altre liste.*

*Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.*

*Ogni lista deve contenere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un numero di candidati corrispondente alla quota minima prevista dalla legge.*

*Nelle liste i candidati dovranno essere indicati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori:*

- (i) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);*
- (ii) l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente;*
- (iii) un curriculum vitae di ciascuno dei candidati.*

*Nessuno può essere candidato in più di una lista: l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.*

*Alla elezione degli amministratori si procede come segue:*

*(a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero pari agli amministratori da eleggere meno uno;*

*(b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;*

*(c) qualora, ad esito della procedura di cui alle precedenti lettere a) e b), non sia assicurata:*

*- la composizione del Consiglio conforme alle norme pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato incluso nella medesima lista e non eletto;*

*- la nomina di un numero di amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, almeno pari al numero minimo richiesto da tale articolo in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti tra quelle che abbiano ottenuto l'elezione di almeno un candidato ma che non abbiano già espresso almeno un amministratore indipendente sarà sostituito dal primo candidato indipendente incluso nella medesima lista e non eletto;*

*(d) qualora infine, ad esito della procedura di cui alla precedente lettera c), non risulti assicurato il rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea provvederà con la maggioranza di legge alla nomina degli amministratori mancanti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti richiesti.*

*Per la nomina degli amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, così come nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti.*

*Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti.*

- di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 20 dello Statuto;
- di modificare l'articolo 25 dello Statuto come segue:

*Art. 25) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati in un numero progressivo.*

*In ogni lista che presenta un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre, i primi due candidati alla carica di Sindaco Effettivo devono essere di genere diverso, come pure i due candidati alla carica di Sindaco Supplente.*

*Per la presentazione, la pubblicazione ed il deposito delle liste e della relativa documentazione (ivi comprese le dichiarazioni e le attestazioni prescritte) si applicano le procedure previste dall'art. 15 del presente statuto, in quanto compatibili con l'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.*

*I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162.*

*Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito dell'esperienza maturata da ciascun candidato, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono quelli relativi ai cosiddetti "prodotti a comportamento", cioè tali da garantire prestazioni specialistiche.*

*Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) Sindaci Effettivi ed 1 (uno) Sindaco Supplente. Il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente vengono tratti dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.*

*La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista (il terzo Sindaco Effettivo) che ha ottenuto il maggior numero di voti.*

*Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista presentata. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.*

*In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.*

*Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, se esistente, dall'altro Sindaco Effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato o, in mancanza, dal Sindaco Supplente subentrato al Presidente cessato, sempre nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri ovvero qualora si debba provvedere ai sensi di legge, verrà convocata l'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà con*



*le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.*

- di inserire, dopo l'articolo 27 dello Statuto, la seguente sezione:

*Disposizione transitoria*

*Art. 28) Le modifiche all'articolo 15 approvate dall'Assemblea Straordinaria del 14 ottobre 2020 saranno efficaci a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo a detta Assemblea Straordinaria.*

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alla deliberazione che precede, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo degli articoli 15, 20, 25 e 28 dello Statuto aggiornati con le modifiche come sopra descritte, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

\* \* \*

Milano, 11 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Giorgio Basile

DISPOSIZIONI DELLO STATUTO VIGENTE	<u>DISPOSIZIONI DELLO STATUTO ALL'ESITO DELLA MODIFICA</u>	NOTE ESPLICATIVE
<p>Art. 15) L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea.</p> <p>Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi o per un periodo di tempo inferiore, se così determinerà l'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente.</p> <p>Le liste potranno essere presentate da tanti soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto o la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e di ciò</p>	<p>Art. 15) L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a <del>quindici</del> <b>undici</b> membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea.</p> <p>Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi o per un periodo di tempo inferiore, se così determinerà l'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci <del>e dal consiglio di amministrazione uscente.</del></p> <p>Le liste potranno essere presentate da tanti soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto o la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e di ciò</p>	<p>Al fine di rendere più agile e meno oneroso il funzionamento dell'organo amministrativo, si propone di ridurre il numero massimo degli amministratori da quindici a undici.</p> <p>Sempre allo stesso fine – e tenuto conto degli assetti azionari della Società – si propone di ridurre il numero di amministratori che devono essere tratti dalla lista di minoranza, riconducendolo al requisito di legge. L'attuale previsione statutaria riconosce un ingiustificato premio di minoranza nella ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione.</p> <p>Infine si propone di eliminare la previsione secondo cui una lista di candidati alla carica di amministratore possa essere presentata anche dal Consiglio di Amministrazione uscente, in quanto non coerente con gli assetti proprietari della Società e con la prassi stessa del Consiglio di Amministrazione, che non se ne è mai avvalso.</p>



<p>sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste, i soci dovranno far pervenire alla Società la relativa certificazione entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Ogni socio potrà presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.</p> <p>I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, ovvero riuniti in patti di sindacato qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non potranno presentare e votare, o concorrere a presentare e votare, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. A tal fine, all'atto della presentazione della lista deve essere altresì depositata, da parte dei soci che presentano la lista, una dichiarazione con la quale si attesta l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che hanno presentato o concorso a presentare altre liste.</p> <p>Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni lista deve contenere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza</p>	<p>sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste, i soci dovranno far pervenire alla Società la relativa certificazione entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Ogni socio potrà presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.</p> <p>I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. n. 58/1998, ovvero riuniti in patti di sindacato qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, non potranno presentare e votare, o concorrere a presentare e votare, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. A tal fine, all'atto della presentazione della lista deve essere altresì depositata, da parte dei soci che presentano la lista, una dichiarazione con la quale si attesta l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che hanno presentato o concorso a presentare altre liste.</p> <p>Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.</p> <p>Ogni lista deve contenere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza</p>	
---	---	--

<p>previsti dalla legge. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un numero di candidati corrispondente alla quota minima prevista dalla legge.</p> <p>Nelle liste i candidati dovranno essere indicati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori:</p> <p>(i) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);</p> <p>(ii) l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente;</p> <p>(iii) un curriculum vitae di ciascuno dei candidati.</p> <p>Nessuno può essere candidato in più di una lista: l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.</p>	<p>previsti dalla legge. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un numero di candidati corrispondente alla quota minima prevista dalla legge.</p> <p>Nelle liste i candidati dovranno essere indicati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori:</p> <p>(i) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine);</p> <p>(ii) l'attestazione del possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente;</p> <p>(iii) un curriculum vitae di ciascuno dei candidati.</p> <p>Nessuno può essere candidato in più di una lista: l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.</p>	
---	---	--

<p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>(a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;</p> <p>(b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in Assemblea e risulteranno eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti. In ogni caso</p>	<p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <p>(a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, <del>i due terzi degli</del> <b>un numero pari agli</b> amministratori da eleggere <del>meno uno con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;</del></p> <p>(b) <b>il restante amministratore sarà i</b> <del>restanti amministratori vengono tratti dalle</del> altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste <del>stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli</del> amministratori da eleggere. I quozienti così <del>ottenuti sono assegnati progressivamente ai</del> candidati di ciascuna di tali liste, secondo <del>l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I</del> quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno <del>ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui</del> più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di <del>voti si procederà ad una nuova votazione di</del> ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli <del>azionisti presenti in Assemblea e risulteranno</del> eletti i candidati della lista che otterrà la</p>	
---	---	--

<p>almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;</p> <p>(c) qualora, ad esito della procedura di cui alle precedenti lettere a) e b), non sia assicurata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la composizione del Consiglio conforme alle norme pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato incluso nella medesima lista e non eletto. Analoga sostituzione sarà effettuata anche nelle altre liste che abbiano ottenuto l'elezione di almeno un candidato, in ordine decrescente per numero di voti ottenuti, sino a che non sia realizzata la composizione del consiglio conforme alle norme pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi;</li> </ul>	<p><del>maggioranza semplice dei voti. In ogni caso almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;</del></p> <p>(c) qualora, ad esito della procedura di cui alle precedenti lettere a) e b), non sia assicurata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la composizione del Consiglio conforme alle norme pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, il candidato appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato incluso nella medesima lista e non eletto. <del>Analogamente sarà effettuata anche nelle altre liste che abbiano ottenuto l'elezione di almeno un candidato, in ordine decrescente per numero di voti ottenuti, sino a che non sia realizzata la composizione del consiglio conforme alle norme pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi;</del></li> </ul>	
---	---	--

<p>- la nomina di un numero di amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, almeno pari al numero minimo richiesto da tale articolo in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti tra quelle che abbiano ottenuto l'elezione di almeno un candidato ma che non abbiano già espresso almeno un amministratore indipendente sarà sostituito dal primo candidato indipendente incluso nella medesima lista e non eletto. Analoga sostituzione sarà effettuata anche nella lista risultata seconda per numero di voti tra quelle che abbiano ottenuto l'elezione di almeno un candidato ma non abbiano già espresso almeno un amministratore indipendente, qualora ciò sia necessario per assicurare la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti;</p> <p>(d) qualora infine, ad esito della procedura di cui alla precedente lettera c), non risulti assicurato il rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea</p>	<p>- la nomina di un numero di amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, almeno pari al numero minimo richiesto da tale articolo in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti tra quelle che abbiano ottenuto l'elezione di almeno un candidato ma che non abbiano già espresso almeno un amministratore indipendente sarà sostituito dal primo candidato indipendente incluso nella medesima lista e non eletto. <del>Analoga sostituzione sarà effettuata anche nella lista risultata seconda per numero di voti tra quelle che abbiano ottenuto l'elezione di almeno un candidato ma non abbiano già espresso almeno un amministratore indipendente, qualora ciò sia necessario per assicurare la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti;</del></p> <p>(d) qualora infine, ad esito della procedura di cui alla precedente lettera c), non risulti assicurato il rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea</p>	
---	--	--

<p>provvederà con la maggioranza di legge alla nomina degli amministratori mancanti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>Per la nomina degli amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, così come nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti.</p>	<p>provvederà con la maggioranza di legge alla nomina degli amministratori mancanti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>Per la nomina degli amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, così come nel caso in cui venga presentata un'unica lista o non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, nel rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., nel rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti.</p>	
<p>Art. 20) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p>	<p>Art. 20) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti</p>	<p>In relazione a una recente massima del Consiglio Notarile di Milano, si propone di eliminare la previsione secondo cui, in caso di riunione del consiglio mediante video o</p>

<p>Le deliberazioni del Consiglio sono fatte risultare mediante verbale firmato dal Presidente e dal segretario all'uopo di volta in volta nominati.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.</p> <p>Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p>	<p>Le deliberazioni del Consiglio sono fatte risultare mediante verbale firmato dal Presidente e dal segretario all'uopo di volta in volta nominati.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.</p> <p><del>Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</del></p>	<p>teleconferenza, il Presidente e il segretario debbano essere presenti nello stesso luogo.</p>
<p>Art. 25) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati in un numero progressivo.</p>	<p>Art. 25) Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati in un numero progressivo.</p>	<p>Si propongono alcune modifiche di <i>fine tuning</i>, volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni a tutela delle minoranze.</p>

<p>In ogni lista che presenta un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre, i primi due candidati alla carica di Sindaco Effettivo devono essere di genere diverso, come pure i due candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>Per la presentazione, la pubblicazione ed il deposito delle liste e della relativa documentazione (ivi comprese le dichiarazioni e le attestazioni prescritte) si applicano le procedure previste dall'art. 15 del presente statuto, in quanto compatibili con l'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162.</p> <p>Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito dell'esperienza maturata da ciascun candidato, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono quelli relativi ai cosiddetti "prodotti a comportamento", cioè tali da garantire prestazioni specialistiche.</p>	<p>In ogni lista che presenta un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre, i primi due candidati alla carica di Sindaco Effettivo devono essere di genere diverso, come pure i due candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>Per la presentazione, la pubblicazione ed il deposito delle liste e della relativa documentazione (ivi comprese le dichiarazioni e le attestazioni prescritte) si applicano le procedure previste dall'art. 15 del presente statuto, in quanto compatibili con l'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162.</p> <p>Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito dell'esperienza maturata da ciascun candidato, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono quelli relativi ai cosiddetti "prodotti a comportamento", cioè tali da garantire prestazioni specialistiche.</p>	
---	---	--



<p>Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) Sindaci Effettivi ed 1 (uno) Sindaco Supplente. Il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente vengono tratti dalle altre liste, secondo la procedura prevista dall'art. 15, lettera b) del presente statuto.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista (il terzo Sindaco Effettivo) che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista presentata. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale ed il suo</p>	<p>Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) Sindaci Effettivi ed 1 (uno) Sindaco Supplente. Il terzo Sindaco Effettivo ed il secondo Sindaco Supplente vengono tratti <b>dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti dalle altre liste, secondo la procedura prevista dall'art. 15, lettera b) del presente statuto.</b></p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista (il terzo Sindaco Effettivo) che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista presentata. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale ed il suo</p>	
--	---	--

<p>Presidente saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro Sindaco Effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri ovvero qualora si debba provvedere ai sensi di legge, verrà convocata l'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.</p>	<p>Presidente saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, <b>se esistente, dall'altro Sindaco Effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato o, in mancanza, dal Sindaco Supplente subentrato al Presidente cessato, sempre nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.</b> Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri ovvero qualora si debba provvedere ai sensi di legge, verrà convocata l'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.</p>	
--	---	--

	<p><b>Disposizione transitoria</b></p> <p><b>Art. 28) Le modifiche all'articolo 15 approvate dall'Assemblea Straordinaria del 14 ottobre 2020 saranno efficaci a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo a detta Assemblea Straordinaria.</b></p>	<p>Si propone di prevedere che le nuove disposizioni in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione si applichino dal primo rinnovo successivo alla sua introduzione, senza necessità di modificare la composizione del Consiglio attualmente in carica.</p>
--	---	--